

## **TI\_GERICHTE 32.2021.18 vom 19. April 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-04-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2021.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2021.18)

FR: TI\_GERICHTE 32.2021.18 du 19 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 32.2021.18 del 19 aprile 2021

### **Regeste**

Soppressione della rendita AI e richiesta di restituzione delle rendite percepite indebitamente per non avere segnalato la costituzione di una società di cui l'assicurato detiene metà del capitale sociale e per la quale lavora. Tempestività della richiesta. No buona fede

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

aprile 2004 e di  $\frac{1}{4}$  di rendita dal 1° maggio 2004. Il diritto ad  $\frac{1}{4}$  di rendita è stato confermato anche in seguito alle revisioni esperite dall'Ufficio AI, con comunicazioni del 5 settembre 2008, del 7 ottobre 2011 e del 9 ottobre 2014. Nel corso del mese di ottobre 2019 è stata avviata un'ulteriore revisione d'ufficio, in seguito alla quale l'amministrazione è venuta a sapere che l'interessato dal gennaio 2018 ha iniziato un'attività lavorativa presso la \_\_\_\_\_ (iscritta a registro di commercio il \_\_\_\_\_), di cui è socio nella misura del 50% ed in seguito alla quale nel 2018 ha percepito un salario complessivo di fr. 36'000. Raccolta la documentazione economica relativa anche a questa attività, l'UAI ha effettuato l'abituale raffronto dei redditi tra il salario da valido che l'insorgente avrebbe potuto conseguire presso il precedente datore di lavoro (fr. 71'676) ed il salario da invalido percepito nel 2018, pari all'importo di fr. 36'000 cui ha aggiunto la metà dell'utile (fr. 29'605 : 2 = fr. 14'802.50) conseguito dalla società nel 2018, per complessivi fr. 50'802. Accertato un grado d'invalidità del 29%, l'amministrazione ha soppresso la rendita. Anche per il 2019, l'UAI, raffrontato il salario da valido di fr. 72'711.60 con quello da invalido costituito da salario (fr. 42'000) e metà dell'utile (fr. 10'635 : 2 = fr. 5'317.50) della sua società del 2019, per complessivi fr. 47'317, ha confermato che il ricorrente non può più essere posto al beneficio di una rendita AI, ritenuto come il grado d'invalidità raggiunge solo il 35% (cfr. pag. 343 incarto AI). Accertato quindi un aumento del reddito lavorativo conseguito dall'assicurato con il danno alla salute l'amministrazione ha soppresso la rendita di invalidità. Va ancora evidenziato che l'insorgente dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2015 è stato attivo quale custode presso l'amministrazione \_\_\_\_\_ e dal 1° maggio 2015 è stato alle dipendenze della ditta individuale della moglie (\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_; informazione ottenuta in occasione di un incontro tenutosi l'11 maggio 2016 [cfr. pag. 290 incarto AI]). 2.6. Il ricorrente contesta di svolgere un'attività indipendente, sostenendo di essere salariato della \_\_\_\_\_, pur detenendo il 50% del capitale sociale. Di conseguenza, per l'insorgente è arbitrario sommare lo stipendio percepito per la sua attività di dipendente ed il 50% degli utili realizzati dalla società. Dal profilo economico, dalle tavole processuali e meglio dalla valutazione del servizio ispettorato dell'AI dell'11 marzo 2020 (doc. 115 incarto AI), emerge che l'insorgente è comproprietario, in ragione di metà, insieme alla moglie, della \_\_\_\_\_, iscritta a registro di commercio dal \_\_\_\_\_ . La

società, che ha un capitale sociale di fr. 20'000 e di cui il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma individuale, ne detiene la metà, nel 2018, ha presentato un utile di fr. 29'605. L'insorgente lavora 6 ore al giorno, di cui almeno 2 in ufficio (pag. 287 incarto AI). Il 22 dicembre 2020 il servizio ispettorato ha preso posizione sui rilievi presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione e con riferimento al marginale 3028.2 della circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), ha confermato la sua valutazione, ritenendo che l'assicurato, nel caso di specie, ha un'influenza decisiva sulla ripartizione tra salario ed utile, essendo detentore di metà del capitale sociale ed ha aggiornato i dati all'anno 2019, quando l'utile è stato di fr. 10'635 ed il salario è aumentato a fr. 42'000 (doc. G). Scopo della ditta, iscritta a RC il \_\_\_\_\_, è \_\_\_\_\_. Socia e presidente della gerenza con diritto di firma individuale è la moglie. Il ricorrente è socio e gerente con diritto di firma individuale. Dalla documentazione, e meglio dal colloquio tenutosi il 19 agosto 2020 nell'ambito di una richiesta di prestazioni LAINF in seguito alla segnalazione di un infortunio occorso il 14 gennaio 2020 ( “ mentre ho passato il secchio con l'acqua a un collega per pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell'avambraccio ”, pag. 395 incarto AI) emerge ancora che l'interessato lavora al 60% presso la sua ditta: “ la gestione amministrativa viene sempre svolta dalla moglie che risulta come direttrice della ditta, che oltre a noi due, conta altri tre dipendenti su chiamata. L'impresa di pulizia svolge soprattutto lavori di portineria (manutenzione e pulizia stabili). La sera o il sabato bisogna pulire gli uffici e questi compiti vengono affidati ai tre dipendenti. In caso di lavori impegnativi è possibile contattare delle agenzie di prestito di personale. Io mi occupo della gestione della clientela. Generalmente esco per controllare che i lavori vengano svolti in maniera corretta. In questi casi mi capita di aiutare i dipendenti nei lavori di pulizia oppure nel trasportare del materiale di pulizia. Mi sposto con la vettura della ditta ” (pag. 418 incarto AI). 2.7. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere con l'UAI che il ricorrente, socio e gerente con diritto di firma individuale e proprietario del 50% del capitale sociale dell'azienda per la quale lavora, assume una posizione di controllo della società, ciò che del resto in sede di ricorso non è stato contestato, motivo per cui l'amministrazione lo ha rettamente considerato quale indipendente. Va infatti qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C\_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C\_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C\_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5). Secondo il marginale 3028.1 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, “ per stabilire se una persona sia da considerare come dipendente o indipendente non ci si deve basare sul rapporto

contrattuale tra le parti. L'elemento determinante è la posizione economica dell'assicurato, vale a dire se quest'ultimo esercita un'influenza notevole sulla politica e lo sviluppo dell'attività. Per rispondere a questa domanda si possono esaminare la partecipazione finanziaria, la composizione della direzione della società e aspetti simili (9C\_453/2014) ”. Per il marginale 3028.2 CIGI, valido dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2017 = marginale 3028.1), “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati in linea di principio salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un'influenza determinante su quest'ultima (ad es. perché è l'unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d'invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d'attività; v. 8C\_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d'invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un'influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C\_346/2012) ”. In queste circostanze è pertanto lecito concludere che il ricorrente, socio, gerente e comproprietario insieme alla moglie della società, di cui detiene metà del capitale sociale, con diritto di firma individuale, determina la volontà societaria, ciò che del resto non viene contestato in sede di ricorso, motivo per cui, con riferimento alla succitata giurisprudenza, correttamente è stato ritenuto, ai fini della valutazione dell'invalidità, come una persona con attività indipendente (cfr. sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017, consid. 2.6). Egli del resto in sede ricorsuale ha affermato che se “ avesse voluto “fare il furbo” certo non avrebbe indicato di essere socio della \_\_\_\_\_ al 50% e certo, nell'anno 2019, non avrebbe beneficiato di un aumento di stipendio che avrebbe potuto tranquillamente “dirottare” sulla moglie ” (doc. I, pag. 7). Ciò a maggior prova dell'influenza dell'insorgente nella società. Per quel che concerne la determinazione del grado d'invalidità, l'UAI - in presenza di dati affidabili - ha pertanto rettammente proceduto al raffronto dei redditi. In particolare, per quel che concerne il reddito da invalido, partendo dal salario percepito nel 2018 pari a fr. 36'000, l'amministrazione ha aggiunto metà degli utili societari. Questo metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato utilizzato dall'Ufficio AI e confermato da questo Tribunale in numerose sentenze (cfr. fra le tante STCA 32.2019.119 del 27 aprile 2020; 32.2016.89 del 15 maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015). Per il 2018, raffrontando il salario da valido, non contestato, di fr. 71'676, con quello da invalido di fr. 50'802, si ottiene un grado d'invalidità del 29% che non dà diritto ad alcuna rendita. Nel 2019, raffrontando il reddito da valido, non contestato, di fr. 72'711.60, con quello da invalido di fr. 47'317, si ottiene un grado d'invalidità del 35% che non dà diritto ad alcuna rendita. Ritenuto che già solo sulla base di tale calcolo la rendita va soppressa, non è di rilievo la contestazione del ricorrente circa il calcolo alternativo effettuato dall'UAI per il 2019 che in luogo del reddito effettivamente conseguito da invalido ha preso in considerazione il reddito statistico calcolato in base alle tabelle RSS 2018, aggiornate al 2019, giungendo ad un grado d'invalidità del 29%. Non presentando l'assicurato un grado d'invalidità pensionabile, rettammente l'Ufficio AI ha soppresso la rendita. Visto quanto sopra, è da ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che nonostante il danno alla salute, rimasto invariato nel 2018 e nel 2019, l'assicurato è riuscito ad incrementare i suoi redditi, migliorando di conseguenza la sua

capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita, ciò che è un motivo di revisione. L'insorgente – conformemente al principio dell'obbligo di ridurre il danno, che stabilisce che l'assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer■Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per ovviare agli impedimenti dovuti alla sua invalidità. A questo proposito va ricordato che con sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017 il TCA ha confermato la soppressione della mezza rendita ad un assicurato, attivo presso una società di cui era socio e gerente unitamente alla moglie e che aveva un'incapacità lavorativa invariata rispetto al passato, del 50% in qualsiasi attività (consid. 2.4), poiché, in seguito all'inchiesta economica per indipendenti, era emerso che malgrado il danno alla salute era riuscito ad incrementare i suoi redditi. In una sentenza 32.2012.95 del 5 febbraio 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato, socio e gerente di una società, unitamente alla moglie, abile al lavoro al 55% in qualsiasi attività, come in precedenza, a cui è stata soppressa la rendita, poiché, malgrado il danno alla salute fosse rimasto invariato, dall'inchiesta economica per indipendenti era risultato che era riuscito ad aumentare il reddito, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita. Ne segue che l'assicurato, dal gennaio 2018, ha saputo concretamente adattarsi al danno alla salute ed ha dimostrato di possedere importanti risorse spendibili nel mercato del lavoro in attività adeguate senza che sia stato necessario adottare misure di ordine professionale. L'insorgente, infatti, si è autonomamente inserito nel mondo del lavoro, conseguendo un reddito che non gli dà più diritto al percepimento di una rendita d'invalidità. Ciò esclude la necessità di effettuare una prova di lavoro o altri accertamenti professionali per testare/rafforzare il suo rendimento (cfr. i marginali 5020.2 e 5020.3 CIGI e in argomento cfr. DTF 145 V 209, consid. 5.1 e seguenti). A giusta ragione l'UAI ha pertanto soppresso la rendita dell'assicurato. 2.8. L'insorgente evidenzia tuttavia di essere stato vittima di un infortunio il 14 gennaio 2020 (cfr. notifica all'assicuratore contro gli infortuni, pag. 395 incarto AI: “ mentre ho passato il secchio con l'acqua a un collega per pulire i vetri ho sentito un forte dolore a livello dell'avambraccio ”), e di essere stato completamente incapace al lavoro per un mese a causa del danno alla salute. A questo proposito nella decisione impugnata del 13 gennaio 2021 l'UAI ha affermato che: “ (...) Abbiamo ricevuto le sue osservazioni dell'8.07.2020 sollevate avverso la nostra proposta decisionale del 10.06.2020. Agli [ndr: atti] abbiamo [recte: abbiamo] altresì un certificato medico generico del Dr. \_\_\_\_\_ del 29.07.2020 e un rapporto medico redatto dal Dr. \_\_\_\_\_ il 21.08.2020. Le refertazioni mediche inoltrate in fase di audizione sono state poste al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, indica che le certificazioni sopracitate non apportano alcun nuovo elemento medico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che non sia già stato ampiamente valutato in precedenza” (doc. A, pag. 4) Sennonché, in data 17 dicembre 2020, il medico SMR, dr.ssa med. \_\_\_\_\_, ha in realtà affermato: “ (...) \_\_\_\_\_: L'assicurato si occupa della gestione della clientela e controlla che i lavori vengano svolti in maniera corretta. Capita di aiutare i dipendenti nei lavori di pulizia o di trasportare del materiale. 30.9.2020 rifiuto \_\_\_\_\_ perché i disturbi al gomito destro non soddisfano i requisiti d'una lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio. Valutazione Trattasi di regola

di un disturbo temporaneo con un'ottima risposta a delle misure conservative. Dal momento dell'infortunio in data 14.01.2020 l'assicurato ha dovuto evitare il carico del braccio destro; un fatto che si aggiunge al limite funzionale già in atto di dover osservare le regole ergonomiche di comportamento per la colonna lombare. L'inabilità lavorativa 100% risulta certificata dal 29.07. – 21.08.2020. Inoltre per il periodo dal 14.01.2020 fino a circa fine settembre 2020 si può presumere una diminuzione del rendimento del circa 50% per la sola parte del lavoro fisicamente impegnativo dove all'assicurato capita ad esempio di dover aiutare i tre propri dipendenti o di dover trasportare del materiale” (pag. 340 incarto AI) In un referto del 3 luglio 2020 della dr.ssa med. \_\_\_\_\_ figura che “ trattasi di un paziente in buona salute, proprietario di una ditta di pulizie a conduzione familiare, con attività in parte di tipo manuale e in parte di tipo amministrativo, che in febbraio – sollevando un secchio pesante – ha riportato una distorsione del gomito destro ” (pag. 400 incarto AI). Circa la descrizione dell'infortunio, l'insorgente ha affermato che “ ero in un condominio e stavo aiutando un collega a pulire le vetrate. Avevamo montato un trabatello di circa un paio di metri, sul quale si trovava il dipendente (...) Io stavo passando i secchi contenenti l'acqua a questo collega (...) ” (pag. 419 incarto AI). Egli ha inoltre aggiunto di non ricordarsi di aver lamentato disturbi o subito infortuni al gomito di particolare rilevanza o all'avambraccio destro in precedenza, anche se gli viene fatto notare un evento del 1997, di cui non ricorda gli estremi, ed ha affermato che “ a causa di disturbi alla schiena (ernia in zona lombare) ero stato considerato invalido nella misura del 40% e mi era stato riconosciuto un quarto di rendita da parte dell'Assicurazione Invalidità ” ed ha aggiunto che “ non accusavo alcun fastidio al gomito o all'avambraccio destro e non avevo formicolii prima di quanto successo in data 14 gennaio 2020 ” (pag. 420 incarto AI; cfr. rapporto SMR 28.12.2004, pag. 73 AI). In concreto, l'incapacità al lavoro al 50%, rispettivamente al 100%, dal 14 gennaio 2020 a fine settembre 2020, non modifica l'esito della procedura. Infatti, considerato che la patologia che ha causato la nuova incapacità al lavoro non ha la medesima origine di quella che aveva generato il precedente diritto alla rendita e che l'incapacità al lavoro è durata meno di un anno, un eventuale nuovo diritto ad una prestazione non sarebbe comunque sorto (cfr. art. 29bis OAI e art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

2.9. Va ancora esaminato se l'UAI può chiedere la restituzione della rendita versata dal 1° gennaio 2018 a causa della violazione del suo obbligo di informare. Il ricorrente sostiene che non riteneva di dover dichiarare la nuova attività, giacché l'importo conseguito corrispondeva più o meno a quello percepito nell'attività precedente di cui l'UAI era al corrente. Egli ritiene pertanto di essere in buona fede, anche perché ha sempre collaborato e risposto alle richieste dell'amministrazione. Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI. L'art. 77 OAI concerne l'obbligo di informare e dispone che l'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'Ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell'assicurato. Questo TCA osserva che, come ha rettamente rilevato l'Ufficio AI, alla base della retroattività della soppressione del diritto alla rendita v'è la (mancata) comunicazione da parte dell'assicurato, nel gennaio 2018, della costituzione della società a garanzia limitata di cui l'insorgente è socio e gerente con diritto

di firma individuale e detentore di metà del capitale sociale e per la quale lavora con un salario annuo di fr. 36'000 nel 2018 e fr. 42'000 nel 2019. La scrivente Corte osserva che nella comunicazione del 9 ottobre 2014, con cui è stato segnalato al ricorrente che la rendita sarebbe rimasta immutata (pag. 216 incarto AI) figura che " Ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere comunicata all'Ufficio Invalidità tempestivamente ", con l'aggiunta che ciò è necessario in particolare nei seguenti casi: " cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa ". Inoltre, nell'ambito di una procedura avviata in seguito ad una segnalazione anonima secondo la quale l'interessato avrebbe svolto attività non dichiarate e da cui era emerso che aveva cessato la precedente attività di custode e giardiniere per l'amministrazione \_\_\_\_\_ ed aveva iniziato un'attività per la ditta individuale di sua moglie ( \_\_\_\_\_ ), l'insorgente, l'11 maggio 2016, ha firmato una scheda di assessment, in cui era nuovamente indicato il suo obbligo di informare, tra l'altro, in caso di cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, per esempio inizio o cessazione di un'attività lucrativa (pag. 240 incarto AI). È stato pure precisato che in caso di mancato adempimento dell'obbligo di informare, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione (cfr. anche la decisione di attribuzione della rendita per figli del 23 agosto 2018, pag. 252 e seguenti incarto AI). Da quanto precede discende che l'assicurato era obbligato a notificare immediatamente all'amministrazione la mutazione delle condizioni che danno diritto alla rendita di invalidità. Spettava poi all'Ufficio AI stabilire se queste modifiche avevano influsso o no sulla sua capacità di guadagno. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie laddove l'insorgente non ha "solo" cambiato datore di lavoro, ma ha pure costituito, insieme alla moglie, una società, di cui è divenuto socio con firma individuale e detentore di metà del capitale sociale. La circostanza che il salario, il primo anno, fosse simile, a suo dire, a quello percepito precedentemente e che al momento della costituzione della società non era possibile prevedere l'utile della medesima, non è un criterio per non annunciare tale importante modifica delle condizioni lavorative, ritenuto che è comunque compito dell'UAI determinare se i cambiamenti possano incidere sul suo diritto alla rendita. L'Ufficio AI non era a conoscenza di questo importante cambiamento della situazione economica e lavorativa dell'assicurato, ma l'ha scoperto soltanto nel mese di ottobre 2019, ossia oltre un anno e mezzo dopo, in seguito all'avvio di una revisione d'ufficio (pag. 258 incarto AI). Ne segue che l'amministrazione, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente dal 1° gennaio 2018. 2.10. Il ricorrente sostiene tuttavia che la richiesta sia tardiva. Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. Come rammentato dal TF con sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C\_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C\_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C\_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C\_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C\_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C\_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). 2.11. In virtù di quanto precede, il TCA evidenzia che dal momento in cui l'amministrazione ha saputo che il ricorrente ha costituito la nuova società (ottobre 2019; cfr. pag. 258 e seguenti incarto AI) a quando è stato notificato il progetto di decisione del 10 giugno 2020 di soppressione della rendita d'invalidità con effetto retroattivo a decorrere dal 01.01.2018 e restituzione delle rendite d'invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 è trascorso meno di un anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid. 3.4; cfr. anche sentenza 9C\_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[...] Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C\_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3) [...]”; cfr. Kieser, Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; cfr. sentenza 9C\_148/2020 del 2 luglio 2020, consid. 4.6.2; sentenza 8C\_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; sentenza 9C\_241/2018 del 2 aprile 2019, consid. 2.1; sentenza 9C\_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1). Ciò vale anche se la quantificazione esatta è avvenuta più tardi, in concreto solo il 26 gennaio 2021 (cfr. sentenza 8C\_699/2010 dell'8 febbraio 2011, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2011, IV Nr. 52 {“ [...] Vorliegend wäre der IV-Stelle die Bezifferung der Rückforderung ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen. Es ist indessen Folgendes zu beachten: Wird einer versicherten Person eine Rente zugesprochen und beantragt sie beschwerdeweise die Zusprechung einer höheren Rente, z. B. anstelle einer zugesprochenen Viertelsrente eine ganze Rente, genügt es - auch vor Bundesgericht -, wenn sie die Zusprechung dieser höheren Rente beantragt, auch wenn es ihr ohne weiteres möglich wäre, die höhere Rente zu beziffern. Indem hier sowohl im Vorbescheid als auch in der Verfügung vom 19. Januar 2010 festgehalten wurde, dass die von Dezember 2004 bis Dezember 2008 zu viel bezogenen Invalidenrenten zurückzubezahlen sind, wobei aus der Verfügungsbegründung klar ersichtlich war, dass die bezogenen Renten vollumfänglich zurückgefordert wurden, hat die Verwaltung die Rückforderung ausreichend präzise umschrieben [...]” } ). Infatti, già nel progetto di decisione del 10 giugno 2020 di restituzione delle rendite d'invalidità percepite indebitamente dal 01.01.2018 l'Ufficio AI ha indicato che “ la mezza rendita d'invalidità del 52% (recte: il ¼ di rendita AI [cfr. pag. 113 incarto AI]) accordata tramite decisione del 23.06.2005 sarà soppressa con effetto retroattivo dal 01.01.2018. Le rendite ricevute ingiustamente a far tempo dal 01.01.2018 dovranno essere restituite. A tal proposito riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a rimborso ” (pag. 300 incarto AI). Ne segue che la richiesta di restituzione delle rendite, il cui importo è stato quantificato il 26 gennaio 2021 in fr. 30'392, è tempestiva. 2.12. Infine, l'insorgente fa valere la sua buona fede atta ad escludere la restituzione delle rendite percepite, facendo valere la piena collaborazione fornita all'UAI nell'ambito della quarta revisione e l'aumento di stipendio del 2019 in conseguenza alla migliore situazione economica della società. Circa la buona fede, va rammentato che secondo la giurisprudenza un'informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii). Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra informazione (sentenza 8C\_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C\_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399). 2.13. In concreto gli estremi per riconoscere la buona fede non sono manifestamente dati ritenuto come la Cassa non ha fornito alcuna informazione errata, né ha omesso di fornire un'informazione al ricorrente. Va comunque qui evidenziato che la sopra citata buona fede non va confusa con quella insita nell'art. 25 cpv. 1 seconda

frase LPGGA e che andrà esaminata, insieme all'onere troppo grave, nell'ambito dell'eventuale richiesta di condono (cfr. art. 4 OPGA) non appena la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato (cfr. STF 9C\_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C\_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009; STCA 30.2016.9 del 27 aprile 2016). 2.14. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell'art. 83 LPGGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C\_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C\_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.